



# COMUNE DI CODEVILLA

Provincia di Pavia

## Manuale di Gestione Documentale e della Conservazione

*(Ai sensi del paragrafo 3.5 delle*

*Linee Guida sul documento informatico emanate da AgID)*

**(Adottato con Delibera di Giunta n. XXX del XXXX)**



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

## REGISTRO DELLE VERSIONI

Data versione	N. Versione	Modifiche apportate
20/05/2025	01.00.00	Prima stesura

## LISTA DI DISTRIBUZIONE

Il presente documento è distribuito alle seguenti figure:

Nome	Funzione



# Comune di Codevilla (PV)

## MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

### INDICE GENERALE

PREMESSA .....	5
1. IL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE .....	6
1.1 MODALITÀ DI APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO.....	7
1.2 FORME DI PUBBLICITÀ E DIVULGAZIONE .....	7
2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	8
2.1 AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA.....	8
2.2 RUOLI E RESPONSABILITÀ .....	9
2.3 MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO .....	15
2.4 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA .....	15
3 CICLO DI VITA DEL DOCUMENTO .....	17
3.1 PROCESSO DI PRODUZIONE E GESTIONE .....	17
3.1.1 PROCESSO DI PRODUZIONE E GESTIONE - ACQUISIZIONE.....	18
.....	23
3.1.2. PROCESSO DI PRODUZIONE E GESTIONE - CREAZIONE.....	23
3.1.3. PROCESSO DI GESTIONE - CLASSIFICAZIONE.....	25
3.1.4. PROCESSO DI GESTIONE - FASCICOLAZIONE .....	26
Ulteriori aggregazioni documentali .....	30
3.1.5. PROCESSO DI GESTIONE - ARCHIVIAZIONE.....	31
3.2 PROCESSO DI CONSERVAZIONE.....	33
3.2.1. VERSAMENTO IN ARCHIVIO DI DEPOSITO .....	36
3.2.2. SCARTO .....	37
3.2.3. VERSAMENTO IN ARCHIVIO STORICO .....	38
3.2.4. DELOCALIZZAZIONE.....	38
4 IL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO.....	40
4.1 DOCUMENTO RICEVUTO .....	41
4.2 DOCUMENTO INVIATO .....	43
4.3 DOCUMENTO DI RILEVANZA ESTERNA .....	43
4.4 DOCUMENTO DI RILEVANZA INTERNA.....	43
4.5 DOCUMENTO ANALOGICO .....	44
4.6 DOCUMENTO INFORMATICO.....	44



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

4.6.1.	LE FIRME ELETTRONICHE .....	46
4.7	CONTENUTI MINIMI DEI DOCUMENTI .....	50
4.8	PROTOCOLLABILITÀ DI UN DOCUMENTO .....	51
5	IL PROTOCOLLO INFORMATICO .....	53
5.1	PROTOCOLLAZIONE .....	53
5.2	SCRITTURA DI DATI DI PROTOCOLLO .....	54
5.3	SEGNATURA DI PROTOCOLLO .....	56
5.4	DIFFERIMENTO DELLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO .....	57
5.5	RICEVUTA DI AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE .....	57
5.6	REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO .....	58
5.7	REGISTRO DI EMERGENZA.....	59
5.8	REGISTRI PARTICOLARI .....	60
5.9	ANNULLAMENTO DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO .....	61
5.10	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI SCANSIONE .....	61
6	ACCESSO, TRASPARENZA E PRIVACY .....	64
6.1	TUTELA DEI DATI PERSONALI E MISURE DI SICUREZZA .....	64
6.2	DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI .....	66
6.2.1.	ACCESSO DOCUMENTALE.....	66
6.2.2.	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA) .....	69
6.2.3.	REGISTRO DEGLI ACCESSI.....	72
7	APPROVAZIONE E REVISIONE .....	74
7.1	Approvazione.....	74
7.2	Entrata in vigore .....	74
7.3	Revisione .....	74
8	PUBBLICAZIONE.....	75
8.1	Pubblicazione e divulgazione .....	75
8.2	Norme di rinvio .....	75
	ELENCO ALLEGATI.....	76



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

## PREMESSA

Le “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”, emanate dall'AglID (a seguire Linee Guida AgID), prevedono l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di redigere con provvedimento formale e pubblicare sul proprio sito istituzionale il Manuale di gestione documentale<sup>1</sup>.

Il presente Manuale di gestione documentale, adottato dal Comune di Codevilla al fine di adeguarsi alle disposizioni sopra richiamate, descrive il sistema di gestione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.

Nel dettaglio, il Manuale descrive il modello organizzativo adottato dall'Ente per la gestione documentale e il processo di gestione del ciclo di vita del documento, sia esso analogico o digitale, oltre a fornire specifiche istruzioni in merito al documento amministrativo ed al documento informatico, al protocollo informatico e al sistema di gestione documentale nonché alle tematiche di accesso, trasparenza e *privacy*.

Il Manuale è destinato alla più ampia diffusione interna ed esterna, in quanto fornisce le istruzioni complete per eseguire correttamente le operazioni di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti. Pertanto, il presente documento si rivolge non solo agli operatori di protocollo ma, in generale, a tutti i dipendenti e ai soggetti esterni che si relazionano con gli organi dell'Istituto.

---

<sup>1</sup>Le Linee Guida AgID hanno carattere vincolante, come precisato dal Consiglio di Stato - nell'ambito del parere reso sullo schema di decreto legislativo del correttivo al D.Lgs. 82/2005 n. 2122/2017 del 10.10.2017. Ne deriva che, nella gerarchia delle fonti, anche le presenti Linee Guida sono inquadrare come un atto di regolamentazione, seppur di natura tecnica, con la conseguenza che esse sono rese cogenti dall'art. 41 del D.L. 77/2021, che ha introdotto l' art. 18-bis nel CAD e pertanto pienamente azionabili davanti al giudice Difensore Civico Digitale (introdotto nell'ordinamento italiano dal cosiddetto “Decreto Madia” , ovvero il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179, che ha modificato il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), inserendo l' articolo 17, comma 1-quater.



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

## **1. IL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE**

Il presente manuale descrive il sistema di produzione e gestione dei documenti, anche ai fini della conservazione.

È adottato ai sensi del paragrafo 3.5 delle Linee guida AgID e nel rispetto della legislazione in materia di gestione documentale e, in particolare, dei seguenti testi normativi:

1. DPR 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (di seguito TUDA);
2. D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale e s.m.i. (di seguito CAD).

In coerenza con il quadro normativo di riferimento, il manuale è volto a disciplinare le attività di creazione, acquisizione, registrazione, classificazione, assegnazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti informatici, oltre che la gestione dei flussi documentali e archivistici dell'Ente, nonché, seppur in via residuale, la gestione dei documenti non informatici. Tali attività sono finalizzate alla corretta formazione e gestione dei documenti acquisiti e creati all'Ente nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni amministrative.

Il manuale si compone di una parte che contiene i riferimenti organizzativi che disciplinano la gestione documentale e una serie di allegati con i contenuti che più facilmente possono essere suscettibili di modifiche. Le modifiche agli allegati sono formalizzate e adottate con provvedimento Sindaco Pro-Tempore/Legale Rappresentante e/o del Responsabile della gestione documentale.

Il manuale, dunque, costituisce una guida dal punto di vista operativo per tutti coloro che gestiscono documenti all'interno dell'Ente, in modo tale da facilitare un corretto svolgimento delle operazioni di gestione documentale.



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

#### **1.1 MODALITÀ DI APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Il Responsabile della gestione documentale<sup>2</sup> si occupa della predisposizione del manuale e dei suoi allegati. Il manuale è adottato con Delibera della Giunta Comunale.

Il manuale deve essere aggiornato periodicamente effettuando il censimento delle attività/prassi in essere, la razionalizzazione delle stesse, l'individuazione e la definizione degli aspetti organizzativi e gestionali in termini di fasi, tempi e risorse umane impegnate nell'automazione dei flussi documentali nel rispetto della normativa.

Ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del manuale medesimo deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile della gestione documentale, al fine di prendere gli opportuni provvedimenti in ordine all'eventuale modifica e/o integrazione della procedura stessa.

"Il Manuale di gestione documentale è sottoscritto digitalmente dal Responsabile della gestione documentale e conservato nel sistema di gestione documentale dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 3.5 delle Linee Guida AgID."

#### **1.2 FORME DI PUBBLICITÀ E DIVULGAZIONE**

In coerenza con quanto previsto nelle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" 2 (a seguire, anche "Linee Guida" ), adottate dall'AgID con Determinazione n. 407/2020 ed in seguito aggiornate con Determinazione n. 371/2021 (da attuare entro il 1 ° gennaio 2022), il presente manuale è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in una parte chiaramente identificabile dell'area "Amministrazione trasparente" (sottosezione Disposizioni generali – Atti generali), prevista dall'art. 9 del D.Lgs.

---

<sup>2</sup>Per ulteriori dettagli in merito a tale figura, si veda il par. 4.2 "Ruoli e responsabilità".



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

33/2013<sup>3</sup>.

## 2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

### 2.1 AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

L'art. 50, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di regolamentazione amministrativa” (TUDA) stabilisce che “Ciascuna Amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse”.

Come risulta dal portale IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi), l'Ente “Comune di Codevilla” (c\_c813) ha individuato al proprio interno un'unica Area Organizzativa Omogenea (AOO) contraddistinta dal codice AUP6TJ0 e denominata “Servizi generali e finanziari” alla quale corrisponde un registro unico di protocollo, denominato “Registro di Protocollo”.

L'AOO è sotto-articolata in Unità Organizzative Responsabili (UOR), ovvero l'insieme di uffici che, per tipologia di mandato istituzionale e di competenza, di funzione amministrativa perseguita, di obiettivi e di attività svolta, presentano esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato.

L'articolazione delle UOR è riportata all'Allegato 1.

---

<sup>3</sup>L'art. 9, comma 1, del D.lgs. 33/2013, prevede che: “Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»”.





## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

L'inserimento/cancellazione/aggiornamento delle UOR presenti nell'Allegato 1 deve essere formalizzato con provvedimento a firma del Responsabile della gestione documentale e recepito nel presente manuale.

## 2.2 RUOLI E RESPONSABILITÀ

L'Ente, allo scopo di assicurare un trattamento uniforme dei documenti, una puntuale applicazione delle disposizioni ed un periodico monitoraggio delle modalità d'uso degli strumenti di gestione documentale, deve prevedere al suo interno le seguenti figure:

- 1) **Responsabile della gestione documentale** e il suo **vicario**<sup>4</sup>;
- 2) **Responsabile della conservazione**;
- 3) **Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**;
- 4) **Responsabile della protezione dei dati**, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016.

Inoltre, in aggiunta alle figure sopra elencate, si evidenzia la rilevanza e l'opportunità di individuare il **Referente per l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni** (IPA), soggetto a cui il Sindaco Pro-Tempore/Legale rappresentante affida il compito, sia organizzativo che operativo, di interagire con il gestore dell'IPA per l'inserimento e la modifica dei dati dell'Ente, nonché per ogni altra questione riguardante la presenza dello stesso presso l'IPA<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Come definito nelle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" emanate dall'AgID "Le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito del proprio ordinamento, provvedono a: [...] nominare, in ciascuna delle AOO, il responsabile della gestione documentale e un suo vicario, in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche".

<sup>5</sup> Le "Linee Guida dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA)", adottate dall'AgID, al paragrafo 2.2, stabiliscono che "Il Responsabile dell'Ente nell'istanza di accreditamento nomina un Referente IPA che ha il compito di interagire con il Gestore IPA per l'inserimento e la modifica dei dati, nonché per ogni altra questione riguardante la presenza dell'Ente nell'IPA".



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

Il **Responsabile per la Transizione al digitale** (RTD)<sup>6</sup> è individuato nella figura del Segretario Comunale (conformemente all'articolo 17 del CAD, ai decreti legislativi n. 179/2016 e n. 217/2017 e alla Circolare n. 3/2018 del Ministro della PA).

1) **Responsabile della gestione documentale** è il soggetto in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico-archivistica, preposto al Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell'art. 61 del TUDA, si occupa della gestione dell'archivio e del governo del sistema di protocollo informatico e di gestione documentale, predispone il manuale di gestione, produce il pacchetto di versamento ed effettua il trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione.

Tenuto conto di quanto sopra, il Responsabile della gestione documentale è individuato, all'interno dell'Ente, con apposito provvedimento del Sindaco Pro Tempore / Legale Rappresentante<sup>7</sup>.

Il **Vicario del Responsabile della gestione documentale** assolve alle funzioni preposte al Responsabile della gestione documentale in caso di sua assenza.

Il Responsabile della gestione documentale ed il suo vicario sono nominati con apposito provvedimento del Legale Rappresentante – Sindaco Pro Tempore.

2) **Responsabile della conservazione** è il soggetto in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche, che opera secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 1-quater, del CAD.

In particolare, il Responsabile della conservazione<sup>8</sup>:

<sup>6</sup> Il RTD è la figura deputata a garantire operativamente la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, coordinandola nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell'adozione di modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini ed è obbligatoria ai sensi dell'art. 17 del CAD.

<sup>7</sup> Si precisa che, anche nell'ipotesi in cui il Responsabile della gestione documentale venga individuato in una figura diversa dal Sindaco Pro Tempore / Legale Rappresentante, alcuni compiti e responsabilità restano in capo allo stesso Sindaco Pro Tempore / Legale Rappresentante, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 4, comma 2, e nell'art. 25 del D.Lgs. 165/2001.

<sup>8</sup> L'art. 44, comma 1-quater, del CAD prevede che: "Il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, può affidare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione della pubblica



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

- a) definisce le politiche di conservazione e i requisiti funzionali del sistema di conservazione, in conformità alla normativa vigente e tenuto conto degli standard internazionali, in ragione delle specificità degli oggetti digitali da conservare (documenti informatici, aggregazioni informatiche, archivio informatico), della natura delle attività che il titolare dell'oggetto di conservazione svolge e delle caratteristiche del sistema di gestione informatica dei documenti adottato;
- b) gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla normativa vigente;
- c) genera e sottoscrive il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione;
- d) genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione;
- e) effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;
- f) effettua la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell'integrità e della leggibilità dei documenti informatici e delle aggregazioni documentarie degli archivi;
- g) al fine di garantire la conservazione e l'accesso ai documenti informatici, adotta misure per rilevare tempestivamente l'eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità, adotta analoghe misure con riguardo all'obsolescenza dei formati;
- h) provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione;

---

amministrazione, che opera d' intesa, oltre che con i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici secondo quanto previsto all'articolo 34, comma 1-bis".



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

- i) predispone le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione;
- j) assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite;
- k) assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;
- l) provvede per le amministrazioni statali centrali e periferiche a versare i documenti informatici, le aggregazioni informatiche e gli archivi informatici, nonché gli strumenti che ne garantiscono la consultazione, rispettivamente all'Archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato territorialmente competenti, secondo le tempistiche fissate dall'art. 41, comma 1, del Codice dei beni culturali<sup>9</sup>;
- m) predispone il manuale di conservazione e ne cura l'aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti.

Nel caso in cui il servizio di conservazione venga affidato ad un conservatore, le attività suddette o alcune di esse, ad esclusione della lettera m), potranno essere affidate al Responsabile del servizio di conservazione, rimanendo in ogni caso inteso che la responsabilità giuridica generale sui processi di conservazione, non essendo delegabile, rimane in capo al Responsabile della conservazione, chiamato altresì a svolgere le necessarie attività di verifica e controllo in ossequio alle norme vigenti sui servizi affidati in *outsourcing* dalle Pubbliche Amministrazioni.

---

<sup>9</sup> L'art. 41, comma 1, del Codice dei beni culturali prevede che: "Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio".



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

Il ruolo del Responsabile della conservazione può essere svolto dal Responsabile della gestione documentale o anche da altre figure. Tenuto conto di quanto sopra, il Responsabile della conservazione è individuato, all'interno dell'Ente, ed è nominato con apposito provvedimento del Legale Rappresentante – Sindaco Pro Tempore.

**3) Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)** è il soggetto al quale può essere presentata l'istanza di accesso civico, qualora la stessa abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013<sup>10</sup>.

Il RPCT, oltre a segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, si occupa delle richieste di riesame dei richiedenti ai quali sia stato negato totalmente o parzialmente l'accesso civico generalizzato, ovvero che non abbiano avuto alcuna risposta entro il termine stabilito.

Ai sensi del DM 325 del 26 maggio 2017, il RPCT è individuato nella persona del Segretario Comunale.

**4) Responsabile della protezione dei dati (RPD)** è il soggetto che ha il compito di sorvegliare sull'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali, ossia il Regolamento UE 679/2016 (di seguito, GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (di seguito Codice privacy) come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Il RPD deve essere coinvolto in tutte le questioni che riguardano la gestione e la protezione dei dati personali e ha il compito sia di informare e sensibilizzare il personale dell'Ente riguardo agli obblighi derivanti dalla citata normativa sia di

<sup>10</sup> Art. 5, comma 3, lett. d), D.Lgs. 33/2013.



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

collaborare con il Titolare e il Responsabile del trattamento, laddove necessario, nello svolgimento della valutazione di impatto sulla protezione dei dati<sup>11</sup>.

Sul punto le Linee-Guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) - WP243

adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016 (versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017) precisano che “Assicurare il tempestivo e immediato coinvolgimento del RPD, tramite la sua informazione e consultazione fin dalle fasi iniziali, faciliterà l'osservanza del GDPR e promuoverà l'applicazione del principio di privacy (e protezione dati) fin dalla fase di progettazione; pertanto, questo dovrebbe rappresentare l'approccio standard all'interno della struttura del titolare/responsabile del trattamento. Inoltre, è importante che il RPD sia annoverato fra gli interlocutori all'interno della struttura suddetta, e che partecipi ai gruppi di lavoro che volta per volta si occupano delle attività di trattamento”.

Il RPD è nominato con apposito provvedimento del Legale Rappresentante – Sindaco Pro Tempore.

Per ciò che concerne le modalità attraverso le quali il RPD si interfaccia con il Responsabile della gestione documentale e con il Responsabile della conservazione in merito all'adozione delle misure di sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti, si rimanda a quanto descritto nel dettaglio al paragrafo 6.1.

Il nominativo dei responsabili e dei referenti individuati dall'Ente è riportato nell'Allegato 2.

---

<sup>11</sup>La figura del RPD è disciplinata dal Considerando n. 97 e dagli artt. 37 – 39 del GDPR, nonché dalle Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, già richiamate nel testo (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5930287>). Tale figura ha il compito di: valutare i rischi di ogni trattamento; collaborare con il Titolare/Responsabile del trattamento, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati; informare e sensibilizzare il Titolare o il Responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal Regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati; cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione connessa al trattamento; supportare il Titolare o il Responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento. Il Responsabile della protezione dei dati è individuato tra i soggetti in possesso di specifici requisiti, competenze professionali e conoscenze specialistiche in materia di protezione dei dati, in linea con le funzioni che è chiamato a svolgere e che deve poter adempiere in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse.



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

## **2.3 MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO**

Il Comune di Codevilla, avendo individuato un'unica AOO, si avvale di un unico sistema di protocollo informatico e di gestione documentale ("EGISTO") prodotto dalla società Siscom SpA di Cervere (CN).

Attraverso questo strumento, l'Ente garantisce la ricezione e la trasmissione dei documenti nonché la loro registrazione, classificazione e fascicolazione. Essendo il sistema di protocollo unico, non sono utilizzati ulteriori protocolli interni o di settore.

Il sistema di protocollazione adottato dall'Ente è "parzialmente accentrato", per cui tutte le comunicazioni in ingresso vengono smistate alle UOR/Settori di competenza dagli operatori dell'Ufficio Protocollo addetti alla consultazione delle caselle di posta elettronica, mentre possono essere trasmesse in uscita da tutte le UOR/Settori.

In dettaglio:

- le comunicazioni in ingresso, indipendentemente dalla tipologia di comunicazione (via PEC, PEO o formato cartaceo) giungono presso il punto unico di accesso, dove vengono registrate a protocollo e smistate nelle diverse UOR/Settori a seconda della competenza;
- le comunicazioni in uscita sono trasmesse in uscita dalle singole UOR/Settori.

Le UOR e i soggetti abilitati per la ricezione, l'assegnazione, la consultazione, la protocollazione, la classificazione e la fascicolazione dei documenti sono individuati dal Responsabile della gestione documentale mediante atti organizzativi interni.

## **2.4 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA**

L'Ente è dotato di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionale per la gestione del servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

documentali e degli archivi. L'indirizzo PEC, pubblicato sull'IPA e costituente il domicilio digitale del Comune di Codevilla è il seguente:

**comune.codevilla@legalpec.it**

La casella di cui sopra costituisce l'indirizzo virtuale della sede legale dell'AOO.

L'ente è altresì dotato di una casella di Posta Elettronica Ordinaria (PEO) istituzionale, utili a gestire i messaggi di posta elettronica con annessi documenti ed eventuali allegati, aventi rilevanza amministrativa. Il seguente indirizzo PEO è anch'esso pubblicato sull'indice delle Pubbliche Amministrazioni.

**info@comune.codevilla.pv.it**

L'Ente si avvale infine di caselle PEO interne affidate alle diverse UOR/Settori o ai singoli operatori<sup>12</sup>.

Le disposizioni vincolanti inerenti ai termini e modalità d'uso delle PEC e delle PEO sono state diffuse al personale mediante comunicazione interna.

---

<sup>12</sup>Ai sensi della Direttiva 27 novembre 2003 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, "Appare, perciò, necessario che le pubbliche amministrazioni provvedano a dotare tutti i dipendenti di una casella di posta elettronica (anche quelli per i quali non sia prevista la dotazione di un personal computer) e ad attivare, inoltre, apposite caselle istituzionali affidate alla responsabilità delle strutture di competenza".





## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

dr

## 3 CICLO DI VITA DEL DOCUMENTO



Il ciclo di vita del documento è articolato nei processi di produzione, gestione e conservazione:

- il **processo di produzione** del documento si sostanzia principalmente nell'acquisizione di documenti cartacei, informatici e/o telematici ovvero nella creazione degli stessi;
- il **processo di gestione** interessa tutte le attività a partire dalla registrazione del documento, alla classificazione, assegnazione e fascicolazione-archiviazione corrente;
- il **processo di conservazione** si sostanzia nel trasferimento dei documenti dall'archivio corrente all'archivio di deposito (dal quale possono eventualmente seguire l'attività di scarto e di delocalizzazione) e dall'archivio di deposito all'archivio storico.

Nei paragrafi successivi si riporta una panoramica dei processi suddivisi per:

- processo di produzione e gestione;
- processo di conservazione.

### 3.1 PROCESSO DI PRODUZIONE E GESTIONE

Il processo di produzione e gestione fornisce una sintesi delle attività da porre in



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

essere con riferimento sia alla produzione del documento, sia alle fasi di gestione dello stesso. Il processo di produzione è suddiviso in “ Processo di produzione - Acquisizione ” e “ Processo di produzione - Creazione”, al fine di distinguere rispettivamente le attività relative ai documenti in entrata da quelle relative ai documenti elaborati dall'Ente.

Con riferimento alla gestione del documento, si fornisce un dettaglio delle seguenti fasi: classificazione, fascicolazione, archiviazione.

#### 3.1.1 PROCESSO DI PRODUZIONE E GESTIONE - ACQUISIZIONE

Il “ Processo di produzione e gestione - Acquisizione” è descritto differenziando il caso in cui l'input sia un documento cartaceo dal caso in cui sia informatico, dato che i documenti provenienti dall'esterno possono essere di natura cartacea o informatica.

Nel caso di **documento cartaceo in ingresso**, nella fase di acquisizione, l'Ente ricevente:

- rilascia una ricevuta timbrata, qualora il documento dovesse essere consegnato a mano<sup>13</sup>;
- verifica la competenza del documento stesso.

Nel caso di documenti pervenuti erroneamente all'Ente ma indirizzati ad altri soggetti, il documento:

- si restituisce per posta;

oppure

- se la busta che lo contiene viene aperta per errore, è protocollato in entrata

<sup>13</sup> Il servizio protocollo non rilascia, di regola, ricevute per i documenti che non sono soggetti a regolare protocollazione. La semplice apposizione del timbro datario sulla copia non ha alcun valore giuridico e non comporta alcuna responsabilità del personale amministrativo dell'Ente in merito alla ricezione ed all'assegnazione del documento.



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

e in uscita, inserendo nel campo oggetto e nel campo di classificazione la nota "Documento pervenuto per errore", ed è rinviato al mittente apponendo sulla busta la dicitura "Pervenuta ed aperta per errore".

Se il documento è di competenza dell'Ente ricevente, segue la fase di registrazione in cui l'operatore addetto alla protocollazione:

- valuta se il documento è da protocollare (cfr. par. "4.8. - Protocollabilità di un documento");
- nel caso in cui il documento sia da protocollare, procede alla scansione e alla successiva verifica di conformità all'originale della copia informatica (cfr. par. "5.10. - Modalità di svolgimento del processo di scansione");
- verifica la presenza di categorie particolari di dati personali, di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 679/2016, ai fini dell'attuazione delle misure di sicurezza previste al paragrafo 6.1;
- provvede alla classificazione del documento sulla base del titolario di classificazione;
- provvede alla protocollazione in ingresso del documento;
- appone il timbro contenente i dati contenuti nella segnatura di protocollo tramite l'apposita funzionalità del servizio di protocollo informatico ovvero, solo in caso di impossibilità, procede manualmente.

Nella fase di smistamento, l'operatore addetto alla protocollazione provvede all'assegnazione del documento al personale competente secondo le seguenti modalità e regole di assegnazione definite dal Segretario Comunale e dai Responsabili di Posizione Organizzativa:

- Struttura organizzativa dell'Ente;
- Principio di competenza;



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

- Principio di responsabilità.

Il Responsabile della gestione documentale, ovvero il vicario, può, in ogni caso, rettificare l'assegnatario del documento.

Successivamente alle fasi di registrazione, classificazione e assegnazione, è necessario procedere con la fase di fascicolazione/archiviazione del documento.

#### **Conservazione ibrida**

Per i documenti cartacei, si provvede alla conservazione ibrida, in cui è prevista la conservazione sia del documento analogico originale sia della copia informatica. Pertanto, il Responsabile della gestione:

- inserisce il documento cartaceo in un nuovo fascicolo o in un fascicolo già esistente all'interno dell'archivio corrente cartaceo;
- inserisce il documento informatico in un nuovo fascicolo o in un fascicolo già esistente all'interno dell'archivio corrente elettronico.

#### **Conservazione sostitutiva**

Per i documenti cartacei, si provvede alla conservazione sostitutiva, con la quale è garantita nel tempo la validità legale di un documento informatico, inteso come una rappresentazione di atti o fatti e dati su un supporto, sia esso analogico o informatico. Pertanto, il Responsabile della gestione:

- attesta la conformità del documento informatico al documento cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del CAD;
- può distruggere il documento cartaceo;
- inserisce il documento informatico in un nuovo fascicolo o in un fascicolo già esistente all'interno dell'archivio corrente elettronico.

Si precisa che non possono essere distrutti i documenti elencati dal DPCM 21 marzo



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

2013<sup>14</sup>, per i quali rimane l'obbligo della conservazione del cartaceo anche nel caso di conservazione sostitutiva.

#### Conservazione ibrida e conservazione sostitutiva

Per tali attività, il Responsabile della gestione può disporre apposita delega all'assegnatario o ad altro personale appositamente individuato.

Di seguito si fornisce la rappresentazione grafica del processo sopra descritto.



Nel caso di **documento informatico in ingresso**, nella fase di acquisizione, l'Ente ricevente verifica la competenza del documento.

Nel caso di documenti pervenuti erroneamente sulla casella PEC o PEO dell'Ente,

<sup>14</sup> L'Allegato al DPCM 21 marzo 2013 avente ad oggetto "Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni", riporta tra i documenti analogici originali unici per i quali permane l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo, i seguenti:

- atti contenuti nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica;
- atti giudiziari, processuali e di polizia giudiziaria per i venti anni successivi;
- opere d'arte;
- documenti di valore storico – artistico, ivi compresi quelli in possesso delle forze armate;
- documenti, ivi compresi quelli storico – demaniali, conservati negli archivi, nelle biblioteche e nelle discoteche di Stato, ivi compresi gli atti e documenti conservati nella biblioteca storica dell'ex Centro Studi Esperienze della Direzione Centrale per la prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei V.V.F., de soccorso pubblico e della difesa civile;
- atti notarili;
- atti conservati dai notai ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89, prima della loro consegna agli Archivi notarili;
- atti conservati presso gli Archivi notarili.



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

l'operatore di protocollo rispedisce il messaggio al mittente con la dicitura "Messaggio pervenuto per errore - non di competenza di questa Amministrazione". Inoltre, se il documento stato erroneamente protocollato, l'addetto al protocollo provvede ad annullare la registrazione, secondo le modalità descritte nel presente manuale, oppure a protocollare il documento in uscita indicando come oggetto "Protocollato per errore".

Se il documento è di competenza dell'Ente, segue la fase di registrazione in cui l'operatore addetto al protocollo:

- valuta se il documento è da protocollare (cfr. par. "4.8. - Protocollabilità di un documento");
- nel caso in cui il documento sia da protocollare procede alla verifica di validità della firma (se presente)<sup>15</sup>;
- verifica la presenza di categorie particolari di dati personali, di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 679/2016, ai fini dell'attuazione delle misure di sicurezza di cui al paragrafo 6.1;
- provvede alla classificazione del documento sulla base del titolare di classificazione<sup>16</sup>;
- provvede alla protocollazione in ingresso.

Nella fase di assegnazione l'operatore addetto al protocollo provvede ad assegnare il documento al personale competente. Il Responsabile della gestione documentale può, in ogni caso, rettificare l'assegnatario del documento.

Qualora l'ordinamento giuridico preveda, per particolari categorie di documenti elettronici, degli obblighi relativamente all'uso di formati di file specifici ovvero di vincoli aggiuntivi su formati generici, l'Ente, assolvendo tali obblighi, accetta i

<sup>15</sup> Per ulteriori approfondimenti, si veda il cap. "4. - Il documento amministrativo".

<sup>16</sup> Nel caso di dubbi in merito alla voce del titolare da attribuire al documento, l'operatore addetto al protocollo si confronta con il Responsabile della gestione documentale in merito alla corretta classificazione.




## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

suddetti documenti elettronici solo se prodotti nei formati o con i vincoli aggiuntivi obbligatori.

Con la conservazione digitale si esegue la fase di fascicolazione/archiviazione corrente in cui gli utenti opportunamente abilitati provvedono all'inserimento del documento informatico o in un nuovo fascicolo o in un fascicolo già esistente all'interno dell'archivio corrente elettronico.

Di seguito si fornisce la rappresentazione grafica del processo sopra descritto.



### 3.1.2. PROCESSO DI PRODUZIONE E GESTIONE - CREAZIONE

Nel “Processo di produzione e gestione – Creazione”, si considera come input del processo esclusivamente il documento di natura informatica (cfr. par. “ 4.6. - Documento informatico” ).

Nella fase di creazione, il documento:

- è elaborato dal personale competente ed inviato al Responsabile dell'UOR/Settore o altro personale responsabile per la revisione dello stesso, ovvero è elaborato dal Responsabile dell'UOR/Settore (o dal legale rappresentante – Sindaco Pro Tempore o da altri amministratori o dal Segretario Generale);
- è successivamente approvato dal Responsabile dell'UOR/Settore o da altro personale responsabile in base alla competenza.



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

Nella fase di elaborazione e revisione, è possibile fare circolare il documento tra i soggetti interessati registrandolo come “bozza”.

I documenti informatici prodotti, indipendentemente dal software utilizzato per la loro creazione, prima della loro sottoscrizione con firma digitale, sono convertiti in uno dei formati standard previsti dalla normativa vigente<sup>17</sup>, al fine di garantire la loro non alterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura.

È possibile utilizzare formati diversi da quelli elencati nell'Allegato 2 “Formati di file e riversamento” delle Linee Guida, effettuando una valutazione di interoperabilità, svolta in base alle indicazioni previste nel medesimo Allegato<sup>18</sup>.

I formati utilizzati dall'Ente, secondo la valutazione di interoperabilità, sono: PDF, XML e TIFF.

Nella fase di registrazione l'operatore di protocollo provvede:

- alla verifica della presenza di categorie particolari di dati personali, di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 679/2016;
- alla classificazione del documento sulla base del titolario di classificazione<sup>19</sup>;
- alla registrazione di protocollo.

Nella fase di fascicolazione/archiviazione corrente l'operatore di protocollo provvede all'inserimento del documento informatico in un fascicolo già esistente o, nel caso in cui il fascicolo non sia presente, provvede a crearlo oppure a richiederne la creazione all'utente opportunamente abilitato.

Successivamente alla fase di fascicolazione/archiviazione, il documento può essere

<sup>17</sup> Allegato 2 alle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” emanate dall'AgID.

<sup>18</sup> La valutazione di interoperabilità, in quanto parte della gestione informatica dei documenti, viene effettuata periodicamente e, comunque, ogni anno, allo scopo di individuare tempestivamente cambiamenti delle condizioni espresse dai punti sopra elencati. Il manuale di gestione documentale contiene l'elenco dei formati utilizzati e la valutazione di interoperabilità.

<sup>19</sup> Nel caso di dubbi in merito alla voce del titolario da attribuire al documento, l'operatore addetto al protocollo si confronta con il Responsabile della Gestione Documentale in merito alla corretta classificazione.






## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

oggetto di una nuova assegnazione o di pubblicazione.

Di seguito si fornisce la rappresentazione grafica del processo sopra descritto.



#### 3.1.3. PROCESSO DI GESTIONE - CLASSIFICAZIONE

La classificazione è l'operazione obbligatoria che consente di organizzare i documenti, secondo un ordinamento logico, in relazione alle funzioni e alle competenze dell'Ente. Essa è eseguita a partire dal titolare di classificazione.

Il titolare, di cui all'Allegato 4, è l'insieme delle voci logiche gerarchicamente strutturate e articolate in gradi divisionali (titolo/classe/eventuale sottoclasse), stabilite sulla base delle funzioni dell'Amministrazione. Esso può essere adottato e definito con apposito decreto del Legale Rappresentante – Sindaco Pro Tempore o tramite Delibera di Giunta ed è unico utilizzabile dall'Ente.

Il titolare in uso presso il Comune di Codevilla è il "Piano di classificazione (Titolario) per gli archivi dei Comuni italiani (Seconda edizione - Dicembre 2005) elaborato dal "Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione dell'archivio dei Comuni".

Tutti i documenti ricevuti e prodotti dall'Ente, indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, sono classificati in base al titolare di classificazione; mediante tale operazione si assegna al documento, oltre al codice completo



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

dell'indice di classificazione (titolo, classe e eventuale sottoclasse), anche il numero di repertorio del fascicolo. L'operazione suddetta è obbligatoria all'atto della registrazione di protocollo, ma è possibile effettuare delle successive modifiche.

La classificazione, necessaria e fondamentale, è prodromica all'inserimento di un documento all'interno di un determinato fascicolo.

#### 3.1.4. PROCESSO DI GESTIONE - FASCICOLAZIONE

La fascicolazione è l'attività di riconduzione logica (e, nel caso di documenti cartacei, anche fisica) di un documento all'interno dell'unità archivistica che ne raccoglie i precedenti, al fine di mantenere vivo il vincolo archivistico che lega ogni singolo documento alla relativa pratica.

Ogni documento, dopo la sua classificazione, viene inserito nel fascicolo di riferimento. I documenti sono archiviati all'interno di ciascun fascicolo o, all'occorrenza sotto-fascicolo, secondo l'ordine cronologico di registrazione.

I fascicoli possono essere organizzati per<sup>20</sup>:

- **affare**, al cui interno vengono compresi documenti relativi a una competenza non proceduralizzata, ma che, nella consuetudine amministrativa, l'Ente deve concretamente portare a buon fine. Il fascicolo per affare ha una data di apertura e una durata circoscritta. Esso, infatti, viene chiuso alla chiusura dell'affare;
- **attività**, al cui interno vengono compresi i documenti prodotti nello svolgimento di un'attività amministrativa semplice che implica risposte obbligate o meri adempimenti, per la quale quindi non è prevista l'adozione di un provvedimento finale. Ha in genere durata annuale;

<sup>20</sup> Allegato 5 alle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" emanate dall'AgID.



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

- **persona fisica**, al cui interno vengono compresi tutti i documenti, anche con classifiche diverse, che si riferiscono a una persona fisica. Quasi sempre i fascicoli intestati alle persone restano correnti per molti anni;
- **persona giuridica**, al cui interno vengono compresi tutti i documenti, anche con classifiche diverse, che si riferiscono a una persona giuridica. Quasi sempre i fascicoli intestati alle persone restano correnti per molti anni;
- **procedimento amministrativo**, al cui interno vengono conservati una pluralità di documenti che rappresentano azioni amministrative omogenee e destinate a concludersi con un provvedimento amministrativo. Il fascicolo viene chiuso al termine del procedimento amministrativo<sup>21</sup>.

All'interno dei fascicoli è possibile creare dei sotto-fascicoli.

Ogni ufficio si fa carico di gestire le pratiche di propria competenza. Qualora un documento dia luogo all'avvio di un nuovo procedimento, il soggetto preposto provvede all'apertura di un nuovo fascicolo. Al fine di determinare la tipologia di aggregazione documentale (tipologia di serie e tipologia di fascicoli) da adottare, si fa riferimento al Piano di organizzazione delle aggregazioni documentali (piano di fascicolazione), riportato all'Allegato 5.

Lo strumento che guida alla formazione dei fascicoli e alla loro sedimentazione nell'archivio è il piano di fascicolazione. Si tratta di uno strumento operativo in cui, al primo o al secondo livello del titolario, sono riportate le tipologie di fascicolo aperte. Gli elementi minimi caratterizzanti il piano di fascicolazione sono:

- il titolo e la classe di riferimento del titolario (ad esempio: "I.04" oppure "VII");
- la descrizione generica del fascicolo che si andrà a istruire nell'ordinaria attività lavorativa (ad esempio: "Richieste di accesso agli atti" oppure

<sup>21</sup> A norma dell'art. 41, comma 2, del CAD, "La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati [...]".



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

“Fascicoli del personale”);

- l'ufficio competente per la trattazione del fascicolo;
- eventuali annotazioni riguardanti la gestione dei fascicoli (ad esempio: “fascicolo annuale” oppure “fascicoli chiusi al termine del rapporto di lavoro”).

Un documento può essere assegnato anche a più fascicoli. La formazione di un nuovo fascicolo avviene attraverso l'operazione di “apertura” che comprende la registrazione di alcune informazioni essenziali. Il fascicolo informatico, infatti, reca l'indicazione<sup>22</sup>:

- dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
- delle altre amministrazioni partecipanti;
- del responsabile del procedimento;
- dell'oggetto del procedimento;
- dell'elenco dei documenti contenuti;
- dell'identificativo del fascicolo medesimo (anno, tipologia del fascicolo, numero del fascicolo, data di apertura,)

Il fascicolo, nel sistema informatico in uso all'Ente (Modulo Egisto della suite Nuvola di Siscom Spa), viene aperto all'ultimo livello della struttura gerarchica del titolare (3° livello). In alcuni casi, è possibile utilizzare anche il primo livello (titolo), come accade per i fascicoli di persona fisica.

In presenza di un documento da inserire in un fascicolo, i soggetti deputati alla fascicolazione stabiliscono, con l'ausilio delle funzioni di ricerca del sistema di protocollo informatico, se esso si colloca nell'ambito di un procedimento in corso,

---

<sup>22</sup> A norma dell'art. 41, comma 2-ter, del CAD.



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

oppure se dà avvio ad un nuovo procedimento:

1) se si colloca nell'ambito di un procedimento in corso:

- selezionano il relativo fascicolo;
- collegano la registrazione di protocollo del documento al fascicolo selezionato (se si tratta di un documento su supporto cartaceo, assicurano l'inserimento fisico dello stesso nel relativo carteggio);

2) se dà avvio ad un nuovo procedimento:

- eseguono l'operazione di apertura del fascicolo di cui al paragrafo precedente;
- assegnano la pratica su indicazione del responsabile del procedimento;
- collegano la registrazione di protocollo del documento al fascicolo aperto.

Il fascicolo viene chiuso al termine del procedimento. La data di chiusura si riferisce alla data dell'ultimo documento prodotto. Quando si verifica un errore nella assegnazione di un fascicolo, l'utente abilitato all'operazione di fascicolazione provvede a correggere le informazioni inserite nel sistema informatico e ad inviare il fascicolo all'UOR/Settore di competenza. Il sistema di gestione informatizzata dei documenti tiene traccia di questi passaggi, memorizzando per ciascuno di essi l'identificativo dell'operatore che effettua la modifica con la data e l'ora dell'operazione.

I fascicoli sono annotati nel repertorio dei fascicoli. Il repertorio dei fascicoli, ripartito per ciascun titolo del titolario, è lo strumento di gestione e di reperimento dei fascicoli. La struttura del repertorio rispecchia quella del titolario di classificazione e quindi varia in concomitanza con l'aggiornamento di quest'ultimo. Mentre il titolario rappresenta in astratto le funzioni e le competenze che l'Ente può esercitare in base alla propria missione istituzionale, il repertorio dei fascicoli rappresenta in concreto le attività svolte e i documenti prodotti in relazione a queste attività. Nel repertorio



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

sono indicati:

- la data di apertura;
- l'indice di classificazione completo (titolo, classe ed eventuale sottoclasse);
- il numero di fascicolo (ed altre eventuali partizioni in sotto-fascicoli e inserti);
- la data di chiusura;
- l'oggetto del fascicolo (ed eventualmente l'oggetto dei sotto-fascicoli e inserti);
- l'annotazione sullo stato della pratica a cui il fascicolo si riferisce (pratica in corso da inserire nell'archivio corrente, pratica chiusa da inviare all'archivio di deposito, pratica chiusa da inviare all'archivio storico o da scartare).

Il repertorio dei fascicoli è costantemente aggiornato.

Il sistema di protocollo EGISTO appartenente alla suite Nuvola di Siscom Spa in uso al Comune di Codevilla consente la generazione del repertorio dei fascicoli su richiesta del Responsabile della gestione documentale.

#### Ulteriori aggregazioni documentali

Oltre ad essere inserito in un fascicolo, un documento può essere inserito in una o più serie documentali, che rappresentano aggregazioni di documenti con caratteristiche omogenee, raggruppati ad esempio in base alla tipologia documentaria (es. delibere, decreti, fatture) o alla provenienza (cioè, se prodotti da un medesimo organo, come la Giunta o il Consiglio Comunale) o all'oggetto (es. documenti relativi ad un progetto)<sup>23</sup>. I documenti all'interno di una serie, non essendo aggregati utilizzando il titolario di classificazione come nel caso dei fascicoli,

<sup>23</sup> Tale definizione di "serie documentale" è basata sul paragrafo 4 dell'Allegato 5 alle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" emanate dall'AgID.



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

possono appartenere a titoli e classi differenti tra loro. La serie documentale stessa, quindi, non viene classificata in base alle partizioni del titolario.

Ciascuna tipologia di documento soggetto a registrazione particolare costituisce una serie documentale.

#### 3.1.5. PROCESSO DI GESTIONE - ARCHIVIAZIONE

Le Pubbliche Amministrazioni definiscono nel proprio manuale la gestione degli archivi rifacendosi alla seguente articolazione archivistica:

- **archivio corrente:** riguarda i documenti necessari alle attività correnti;
- **archivio di deposito:** riguarda i documenti ancora utili per finalità amministrative o giuridiche, ma non più indispensabili per la trattazione delle attività correnti;
- **archivio storico:** riguarda i documenti storici selezionati per la conservazione permanente.

L'archiviazione, per alcune fattispecie di documenti, può avvenire presso archivi gestiti a livello centrale dai Ministeri di competenza.

Tenendo conto che l'archivio corrente è organizzato su base annuale e che il passaggio dall'archivio corrente all'archivio di deposito è possibile solo qualora il fascicolo contenga documenti afferenti a procedimenti conclusi, è necessario verificare quali fascicoli contengono documenti afferenti ad una pratica chiusa. Tale verifica può essere effettuata:

- ad ogni fine anno, in modo tale che i fascicoli delle pratiche non chiuse entro il dicembre precedente vengano “trascinati” nell'archivio corrente del nuovo anno e i fascicoli delle pratiche chiuse vengano “trascinati” nell'archivio di deposito;



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

oppure,

- in corso d'anno qualora la pratica sia chiusa.

Dato che sarebbe troppo oneroso e pressoché inutile conservare illimitatamente l'archivio nella sua totalità esso deve essere periodicamente sottoposto ad una selezione razionale, che va prevista fin dal momento della creazione dei documenti, e va disciplinata nel piano di conservazione<sup>24</sup> (Allegato 6) a sua volta integrato con il sistema di classificazione. A tal fine si inserisce lo sfoltimento (attività eseguita nell'archivio corrente).

Lo sfoltimento è un'attività propedeutica ad una corretta conservazione documentale: al momento della chiusura del fascicolo, ad esempio, oppure prima del trasferimento dello stesso all'archivio di deposito, l'eventuale carteggio di carattere transitorio e strumentale deve essere selezionato ed estratto dal fascicolo da parte dell'operatore incaricato del trattamento della pratica. Si tratta, cioè, di estrarre dal fascicolo le copie e i documenti che hanno appunto carattere strumentale e transitorio, utilizzati dall'operatore incaricato o dal responsabile del procedimento, ma che esauriscono la loro funzione nel momento in cui viene emesso il provvedimento finale oppure non sono strettamente connessi al procedimento (ad es., appunti, promemoria, copie di normativa e documenti di carattere generale).

Nell'ambito dell'archivio di deposito avviene l'operazione di scarto che non deve essere applicato, salvo diverse indicazioni dettate dalla Soprintendenza archivistica, su documentazione facente parte dell'archivio storico le cui pratiche siano esaurite da oltre 40 anni, mentre può essere sempre effettuato sulla documentazione dell'archivio di deposito, che contiene tutte le pratiche chiuse che non abbiano maturato i 40 anni di conservazione.

---

<sup>24</sup> Art. 68, comma 1, del D.P.R. 445/2000.





## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

La carenza di spazio negli archivi nonché la produzione smisurata e la conservazione di carte anche inutili non possono giustificare la distruzione non autorizzata di documenti e nemmeno la cancellazione di documenti elettronici<sup>25</sup>, poiché lo scarto dei documenti dell'archivio dell'Ente è subordinato all'autorizzazione della Soprintendenza archivistica<sup>26</sup>. È una forma di scarto anche la cancellazione di documenti elettronici.

Fatto salvo quanto sopra, l'operazione di scarto è supportata dal massimario di conservazione e scarto, grazie al quale è prodotto annualmente l'elenco dei documenti e dei fascicoli per i quali è trascorso il periodo obbligatorio di conservazione e che quindi sono suscettibili di scarto archivistico. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono depositati contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso nell'Archivio di Stato competente per territorio o trasferiti nella separata sezione di archivio, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.

### **3.2 PROCESSO DI CONSERVAZIONE**

Il ciclo di gestione di un documento informatico termina con il suo versamento in un sistema di conservazione che è coerente con quanto disposto dal CAD e dalle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici".

Il processo di conservazione prevede quattro fasi:

- versamento in archivio di deposito;
- scarto;
- versamento in archivio storico;

<sup>25</sup> Art. 169, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

<sup>26</sup> Art. 21, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

- delocalizzazione.

In questo contesto, si inserisce la figura del Responsabile della conservazione, i cui compiti sono stati descritti al precedente paragrafo 2.2.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1-bis, del CAD, come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. e), del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazione” ), convertito con Legge n. 120/2020, le Pubbliche Amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:

- a) all'interno della propria struttura organizzativa;
- b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID<sup>27</sup>, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione.

Per la conservazione dei documenti informatici, il Comune di Codevilla si avvale del modello “esterno”, avendo affidato la conservazione dei documenti informatici ad Aruba Spa che garantisce e assicura, con riferimento al materiale conservato, accesso, autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità e scarto secondo le modalità indicate nelle Linee guida AgID. Il Conservatore, inoltre, garantisce la conservazione degli oggetti digitali per un periodo coerente con quanto indicato

<sup>27</sup> L'AgID ha adottato con Determinazione n. 455/2021 il “Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici” e i relativi allegati. L'allegato A, in particolare, fissa i requisiti per l'erogazione del servizio di conservazione per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Il regolamento prevede, inoltre, l'istituzione di un marketplace per i servizi di conservazione quale sezione autonoma del Cloud Marketplace cui possono iscriversi i soggetti, pubblici e privati, che intendono erogare il servizio di conservazione dei documenti informatici per conto delle Pubbliche Amministrazioni. L'iscrizione al marketplace non è obbligatoria ma i conservatori che intendono partecipare a procedure di affidamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni devono ugualmente possedere i requisiti previsti nel suddetto regolamento e sono sottoposti all'attività di vigilanza di AgID.



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

nel piano di conservazione.

Il sistema di conservazione garantisce l'accesso all'oggetto conservato per il periodo previsto dal piano di conservazione del titolare dell'oggetto della conservazione e dalla normativa vigente, o per un tempo superiore eventualmente concordato tra le parti, indipendentemente dall'evoluzione del contesto tecnologico.

Ai sensi dell'art. 44, comma 1-ter, del CAD, come da ultimo modificato dal D.L. 76/2020, “In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida” .

In ogni caso, i sistemi di conservazione devono consentire la possibilità di eliminare i documenti ove necessario (laddove previsto dalla normativa vigente).

Si tenga conto altresì del periodo di conservazione e di scarto dei documenti che contengono al loro interno dati personali. In base alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, infatti, tale periodo di tempo non deve essere superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Per ulteriori approfondimenti in merito alla conservazione dei documenti informatici e delle aggregazioni documentali informatiche si fa riferimento al Manuale di conservazione.

I documenti e le aggregazioni documentali soggetti a eliminazione, siano essi analogici o digitali, sono elencati in una proposta di scarto che deve essere presentata per l'autorizzazione alla Soprintendenza Archivistica della Lombardia<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup>Vedi allegato 4.



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

#### 3.2.1. VERSAMENTO IN ARCHIVIO DI DEPOSITO

Nella fase di versamento in archivio di deposito<sup>29</sup> il responsabile per la tenuta degli archivi<sup>30</sup>:

- controlla periodicamente tutte le pratiche fascicolate presenti nell'archivio corrente, sia cartaceo che elettronico, al fine di identificare quelle per cui la lavorazione è già stata conclusa e compila una lista della documentazione presente nelle pratiche chiuse;
- provvede allo sfoltimento eliminando l'eventuale carteggio di carattere transitorio e strumentale presente nel fascicolo;
- provvede al versamento di tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, presente nella lista all'archivio di deposito;
- provvede al versamento nell'archivio corrente del nuovo anno della documentazione delle pratiche appartenenti alle pratiche presenti nell'archivio corrente (ancora in fase di lavorazione).

Di seguito, si fornisce la rappresentazione grafica del processo sopra descritto.



conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito.".

<sup>30</sup> Il responsabile per la tenuta degli archivi può essere il Legale Rappresentante – Sindaco Pro tempore o altro personale in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica opportunamente nominato e incaricato, preposto al servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

#### **3.2.2. SCARTO**

Nell'archivio di deposito si eseguono le attività relative alla fase di scarto in cui il responsabile per la tenuta degli archivi:

- verifica periodicamente la tipologia e i tempi di conservazione della documentazione, sia cartacea che elettronica, presente nell'archivio di deposito per individuare quella da scartare applicando le disposizioni del massimario di conservazione e scarto;
- procede con la compilazione di una lista della documentazione da scartare e da inviare alla Soprintendenza per l'approvazione e la comunica al Responsabile della gestione documentale;
- invia, in caso di documenti cartacei, la documentazione presente sulla lista al soggetto competente per la distruzione della carta;
- provvede ad eliminare la documentazione elettronica presente nella lista approvata dalla Soprintendenza.

In caso di affidamento esterno del servizio di conservazione, come per il Comune di Codevilla, l'elenco dei pacchetti di archiviazione contenenti i documenti destinati allo scarto è generato dal responsabile del servizio di conservazione e trasmesso al Responsabile della conservazione che, a sua volta, verificato il rispetto dei termini temporali stabiliti dal massimario di conservazione e scarto, lo comunica al Responsabile della gestione documentale.

#### **3.2.3. VERSAMENTO IN ARCHIVIO STORICO**

Nella fase di versamento in archivio storico<sup>31</sup>, il responsabile per la tenuta degli

<sup>31</sup> L'art. 69 del D.P.R. 445/2000, rubricato "Archivi storici", prevede che "I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

archivi:

- verifica se nell'archivio di deposito esistono pratiche esaurite da oltre 40 anni, sia in forma cartacea che elettronica;
- provvede a preparare una lista contenente tutta la documentazione presente nelle pratiche stesse, qualora dovessero essere presenti pratiche esaurite da oltre 40 anni;
- provvede ad inviare la lista della documentazione da versare al personale competente, in caso di documentazione cartacea, che deve individuare un archivio storico con sufficiente spazio per dare seguito al versamento.

#### **3.2.4. DELOCALIZZAZIONE**

La fase di delocalizzazione è avviata nel caso in cui, dopo aver effettuato le operazioni di scarto e dopo aver effettuato l'eventuale versamento nell'archivio storico, dalla verifica del grado di saturazione dell'archivio di deposito cartaceo, risulta che l'archivio è saturo. Nel caso in cui l'archivio di deposito cartaceo dovesse essere saturo, il responsabile per la tenuta degli archivi:

- provvede ad individuare la documentazione da delocalizzare selezionandola tra quella più prossima alla data di scarto;
- provvede a stilare la lista dei documenti da delocalizzare. L'addetto competente:
- analizza la documentazione ricevuta;
- provvede a identificare una struttura con sufficiente spazio negli archivi;
- autorizza la delocalizzazione della documentazione presso una struttura

per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali".



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

interna nel caso in cui questa sia disponibile.

Il responsabile per la tenuta degli archivi provvede ad inviare la richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza competente. Una volta ricevuta l'approvazione dalla Soprintendenza competente, il responsabile per la tenuta degli archivi provvede ad inviare la documentazione da delocalizzare.



## **4 IL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO**

Per documento amministrativo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si intende "ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa" .

Nell' ambito del processo di gestione documentale, il documento amministrativo dal punto di vista operativo è classificabile in documento:

- ricevuto;
- inviato;
- di rilevanza esterna;
- di rilevanza interna.

In base alla natura, invece, è classificabile in documento:

- analogico;
- informatico.

L'art. 40, comma 1, del CAD, come modificato da ultimo dall'art. 66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida".

Per ciò che concerne la trasmissione dei documenti tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 del CAD, essa deve avvenire:

- attraverso l'utilizzo della posta elettronica<sup>32</sup>; ovvero

<sup>32</sup> Come riportato nell'Appendice C dell'Allegato 6 alle Linee Guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, l'utilizzo della posta elettronica è "da intendersi quale modalità transitoria nelle more dell'applicazione delle comunicazioni tra AOO tramite





## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

- in cooperazione applicativa.

Le suddette comunicazioni sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il comma 2, del citato art. 47, stabilisce infatti che *“Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle Linee guida. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ”*.

Specifiche indicazioni in materia di scambio di documenti amministrativi protocollati tra AOO sono contenute nell'Allegato 6 alle “ Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” .

#### 4.1 DOCUMENTO RICEVUTO

La corrispondenza in ingresso può essere acquisita dall'Ente con diversi mezzi e modalità in base sia alla tipologia di trasmissione scelta dal mittente sia alla natura del documento. Un documento informatico può essere recapitato<sup>33</sup>:

- a mezzo posta elettronica convenzionale (PEO);
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
- mediante supporto removibile (ad es. CD, pendrive).

cooperazione applicativa”. Pertanto, la cooperazione applicativa viene identificata come l'unica modalità a tendere per le comunicazioni di documenti amministrativi protocollati tra AOO.

<sup>33</sup> Per ciò che riguarda la trasmissione dei documenti tra le Pubbliche Amministrazioni, specifiche indicazioni sono contenute all'interno dell'art. 47 del CAD.



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

Un documento analogico, assunto che le principali tipologie di documenti analogici che pervengono agli Enti Locali sono telegrammi, documenti per posta ordinaria e raccomandate, può essere recapitato:

- attraverso il servizio di posta tradizionale;
- “*pro manibus*”.

#### Documento anonimo

I documenti, analogici o digitali, di cui non sia identificabile l'autore sono regolarmente aperti e registrati al protocollo (con indicazione “Mittente anonimo”), salvo diversa valutazione del Responsabile della Gestione Documentale, che provvederà ad eventuali accertamenti.

#### Documento non sottoscritto

I documenti ricevuti privi di firma ma il cui mittente è comunque chiaramente identificabile, vengono protocollati (con indicazione “Documento non sottoscritto”) e inoltrati al responsabile del procedimento, che valuterà la necessità di acquisire la dovuta sottoscrizione per il perfezionamento degli atti.

La funzione notarile del protocollo (cioè della registrazione) è quella di attestare data e provenienza certa di un documento senza interferire su di esso. Sarà poi compito del responsabile del procedimento valutare, caso per caso, ai fini della sua efficacia riguardo ad un affare o ad un determinato procedimento amministrativo, se il documento privo di firma possa essere ritenuto valido o meno<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Per approfondimenti in merito alle tipologie di sottoscrizione elettronica, si veda il par. “4.6.1 - Le firme elettroniche”.



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

#### 4.2 DOCUMENTO INVIATO

I documenti informatici sono inviati all'indirizzo elettronico dichiarato dai destinatari, abilitato alla ricezione della posta per via telematica.

#### 4.3 DOCUMENTO DI RILEVANZA ESTERNA

Per documento di rilevanza esterna si intende qualunque documento ricevuto/trasmesso da/a altro Ente o altra persona fisica o giuridica. La gestione è normata dal CAD.

#### 4.4 DOCUMENTO DI RILEVANZA INTERNA

Per documenti di rilevanza interna si intendono tutti quelli che a qualunque titolo sono scambiati tra UOR/Settore o persone dell'Ente stesso.

Possono distinguersi in:

- **comunicazioni informali tra UOR/Settori** (documenti di natura prevalentemente informativa): per comunicazioni informali tra unità si intendono gli scambi di informazioni che non hanno valenza giuridico probatoria, né rilevanza ai fini dell'azione amministrativa. Queste comunicazioni avvengono, di norma, tramite PEO e non sono soggette a protocollazione ed archiviazione;
- **scambio di documenti fra UOR/Settori** (documenti di natura prevalentemente giuridico-probatoria): per scambio di documenti fra unità si intendono le comunicazioni ufficiali di un certo rilievo ai fini dell'azione amministrativa e delle quali si deve tenere traccia. Le comunicazioni di questo genere devono comunque essere protocollate.



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

#### 4.5 DOCUMENTO ANALOGICO

Per documento analogico si intende “la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”<sup>35</sup>.

Si definisce “originale” il documento cartaceo nella sua redazione definitiva, perfetta ed autentica negli elementi sostanziali e formali, comprendente tutti gli elementi di garanzia e di informazione del mittente e del destinatario, stampato su carta intestata e dotato di firma autografa<sup>36</sup>.

La sottoscrizione di un documento determina:

- L'identificazione dell'autore del documento;
- La paternità del documento: con la sottoscrizione l'autore del documento si assume la paternità dello stesso, anche in relazione al suo contenuto. A questo proposito si parla di non ripudiabilità del documento sottoscritto;
- l'integrità del documento: il documento scritto e sottoscritto manualmente garantisce da alterazioni materiali da parte di persone diverse da quella che lo ha posto in essere.

#### 4.6 DOCUMENTO INFORMATICO

Per documento informatico si intende “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”<sup>37</sup>. Il documento informatico, come precisato nel paragrafo 2.1.1. delle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” emanate da AgID, è formato mediante una delle seguenti modalità:

<sup>35</sup> Art. 1, comma 1, lett. p-bis), D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, CAD.

<sup>36</sup> Per approfondimenti in merito alla ricezione di documenti privi di firma, si veda il par. “4.1. – Documento ricevuto”.

<sup>37</sup> Art. 1, comma 1, lett. p), D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, CAD. La definizione è altresì contenuta all'interno dell'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.R. 445/2000: “b) DOCUMENTO INFORMATICO: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.”.



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

- a) *“creazione tramite l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interoperabilità di cui all'allegato 2;*
- b) *acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;*
- c) *memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente;*
- d) *generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica”.*

Il documento informatico è immodificabile se la sua memorizzazione su supporto informatico in formato digitale non può essere alterata nel suo accesso, gestione e conservazione.

A seconda che il documento informatico sia formato secondo una delle modalità sopra riportate, l'immodificabilità e l' integrità sono garantite da una o più delle operazioni indicate nelle citate Linee Guida, al paragrafo 2.1.1.

Un documento nativo informatico non può essere convertito in formato analogico prima della sua eventuale acquisizione a sistema di protocollo o archiviazione informatica. Nel caso di documenti soggetti a sottoscrizione, è possibile fare ricorso alla firma elettronica avanzata (FEA) o alla firma digitale a seconda dei casi. Le suddette modalità di firma vengono delineate ed analizzate nel paragrafo successivo.



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

#### 4.6.1. LE FIRME ELETTRONICHE

La firma elettronica costituisce la modalità ordinaria di firma dei documenti informatici.

In particolare, la normativa vigente in materia individua diverse tipologie di sottoscrizione elettronica:

- firma elettronica, ovvero l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzata come metodo di autenticazione (art. 3, n. 10, Reg. UE n. 910/2014);
- firma elettronica avanzata, ovvero l'insieme dei dati allegati o connessi ad un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario e garantiscono la connessione univoca con quest'ultimo (art. 3, n. 11, Reg. UE n. 910/2014);
- firma elettronica qualificata, ovvero una firma elettronica avanzata che si basa su un certificato qualificato (art. 3, n. 12, Reg. UE n. 910/2014);
- firma digitale, ovvero una particolare firma elettronica qualificata che si basa su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche (art. 1, comma 1, lett. s), CAD).

In considerazione del tipo di tecnologia utilizzata, la firma digitale rappresenta la tipologia di firma più sicura. Essa è disciplinata dall'art. 24 del CAD il quale, ai commi 1, 2, 3 e 4, prevede che *“1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di*



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

*validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le Linee guida, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresì le modalità, anche temporali, di apposizione della firma".*

Si tenga conto, altresì, che secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 4-bis, del CAD, qualora ad un documento informatico sia apposta una firma digitale o un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, il documento si ha come non sottoscritto, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. Ad ogni modo, l'eventuale revoca o sospensione, comunque motivata, ha effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

Si rappresenta, inoltre, che l'articolo 20, comma 1-bis, del CAD, come modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, stabilisce che *"Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AglD ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida"* .



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

Ai sensi dell'art. 20, commi 1-ter e 1-quater, del CAD, introdotti dall'art. 20, comma 1, lett. b), del D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217: *“(1-ter) L'uso del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria. (1-quater) Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico”*.

Dalle disposizioni sopra riportate, risulta possibile individuare quale sia l'efficacia probatoria del documento informatico, sulla base del tipo di firma apposta sullo stesso. Nel dettaglio:

- i documenti sottoscritti con firma elettronica “semplice” soddisfano il requisito della forma scritta e il loro valore probatorio è liberamente valutabile in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità della firma stessa;
- i documenti sottoscritti con firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata e firma digitale soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c.<sup>38</sup>, ovvero fanno piena prova fino a querela di falso;
- i documenti sottoscritti con firma digitale con certificato revocato, scaduto o sospeso fanno piena prova fino a disconoscimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2712 c.c.<sup>39</sup>

Si rileva, inoltre, che l'art. 25 del CAD, rubricato “Firma autenticata”, prevede che la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, si ha per riconosciuta ai

<sup>38</sup> L'art. 2702 c.c. stabilisce che “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.

<sup>39</sup> L'art. 2712 c.c. stabilisce che “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.





## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

sensi dell'art. 2703 c.c.<sup>40</sup>.

Il CAD<sup>41</sup> stabilisce, altresì, che gli atti elencati ai numeri da 1 a 12 dell'art. 1350 c.c. debbano essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale, a pena di nullità. Gli atti di cui al n. 13, del citato art. 1350 c.c., invece, oltre ai tipi di firma sopra menzionati, possono essere sottoscritti anche con firma elettronica avanzata o devono essere formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo<sup>42</sup>.

La registrazione di protocollo di un documento informatico sottoscritto con firma digitale è eseguita dopo che l'operatore di protocollo ha verificato la validità della firma digitale.

Fatto salvo quanto sopra rappresentato, i documenti informatici possono essere anche senza firma e in tal caso si seguirà la disciplina contenuta al par. "4.1. - Documento ricevuto"<sup>43</sup>.

Da ultimo, si rappresenta che, in tutti gli atti cartacei che provengono e che sono generati da sistemi automatizzati, la firma sul documento cartaceo del funzionario responsabile può essere sostituita dalla dicitura dalla "Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, Legge 39/1993".

<sup>40</sup> L'art. 2703 c.c. stabilisce che "1. Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive".

<sup>41</sup> Art. 21, comma 2-bis, del CAD.

<sup>42</sup> L'art. 1350 c.c. stabilisce che "Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta; 3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione; 5) gli atti di rinuncia ai diritti indicati dai numeri precedenti; 6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico; 7) i contratti di anticresi; 8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni; 9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; 10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato; 11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari; 12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti; 13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge".

<sup>43</sup> Per approfondimenti in merito alla ricezione di documenti privi di firma, si veda il par. "4.1. - Documento ricevuto"



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

#### 4.7 CONTENUTI MINIMI DEI DOCUMENTI

Occorre che i documenti amministrativi, sia analogici che informatici, aventi rilevanza esterna, contengano le seguenti informazioni:

- denominazione e logo dell'amministrazione mittente;
- indirizzo completo dell'amministrazione (via, numero, CAP, città, provincia/città metropolitana);
- indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente;
- indicazione dell'Ente, del Codice Fiscale, del numero di telefono e dell'UOR/Settore che ha prodotto il documento;
- Inoltre, il documento deve recare almeno le seguenti informazioni:
- luogo e data (gg/mm/anno) di redazione del documento;
- numero di protocollo;
- oggetto del documento.

Esso non deve contenere il riferimento al numero di fax, coerentemente a quanto disposto dall'art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, così come modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale", il quale stabilisce che, ai fini della verifica della provenienza delle comunicazioni, è in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax tra Pubbliche Amministrazioni.

Spetta altresì all'Ente, in tema di accesso ai documenti amministrativi<sup>44</sup>, l'onere di specificare con precisione gli estremi di registrazione di un documento sui propri sistemi di protocollo.

<sup>44</sup> Nell'ambito della disciplina di accesso, l'art. 1, comma 1, lett. d), della L. 241/1990 definisce il documento amministrativo come "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

L'indicazione di tali elementi (tra cui l'oggetto) deve essere rispondente agli standard indicati nel presente manuale<sup>45</sup>. Ciò perché prerequisito essenziale del pieno godimento del diritto all'accesso agli atti è la reperibilità di questi ultimi che è assicurata da una corretta e standardizzata definizione/trascrizione dell'oggetto.

#### 4.8 PROTOCOLLABILITÀ DI UN DOCUMENTO

Sono oggetto di registrazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 445 del 2000, i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici<sup>46</sup>.

Inoltre, l'art. 40-bis del CAD, come modificato dagli artt. 37, comma 1, e 66, comma 1, del D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, prevede che formano oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53<sup>47</sup> del D.P.R. n. 445 del 2000, *"le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all'articolo 3-bis, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformità alle Linee guida"*.

Sono invece esclusi dalla registrazione obbligatoria<sup>48</sup>:

- le gazzette ufficiali;
- i bollettini ufficiali e i notiziari della Pubblica Amministrazione;
- le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni;
- i materiali statistici;
- gli atti preparatori interni;

<sup>45</sup> Per ulteriori approfondimenti, si veda il par. "5.2. - Scrittura di dati di protocollo".

<sup>46</sup> Le "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici", emanate dall'AgID, prevedono che "La registrazione informatica dei documenti è rappresentata dall'insieme di dati in forma elettronica allegati o connessi al documento informatico al fine dell'identificazione univoca di tutti i documenti prodotti e acquisiti. Per la Pubblica Amministrazione vale quanto disposto ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del TUDA".

<sup>47</sup> Art. 53, comma 5, del D.P.R. 445/2000.

<sup>48</sup> L'art. 53, comma 5, del D.P.R. 445/2000, al primo periodo prevede che "Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici".



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

- i giornali, le riviste;
- i libri;
- i materiali pubblicitari;
- gli inviti a manifestazioni;
- tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'Amministrazione.

Nel caso in cui sia necessario attribuire una data certa a un documento informatico non soggetto a protocollazione prodotto all'interno dell'Ente, si applicano le regole per la “validazione temporale” di cui al DPCM del 22 febbraio 2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”.

In particolare, la “validazione temporale” consente di stabilire il momento temporale in cui il documento informatico è stato formato ed è definita come il risultato di una procedura informatica in grado di offrire un riferimento temporale opponibile a terzi.

Lo strumento per ottenere questo risultato è la “marca temporale”<sup>49</sup>, ovvero “il riferimento temporale che consente la validazione temporale e che dimostra l’esistenza di un’evidenza informatica in un tempo certo”.

---

<sup>49</sup> Art. 1, comma 1, del DPCM 22 febbraio 2013.



## **5 IL PROTOCOLLO INFORMATICO**

### **5.1 PROTOCOLLAZIONE**

Per protocollazione si intende l'attività di registrazione di protocollo mediante la quale è eseguita l'apposizione o l'associazione al documento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso.

I documenti che devono essere registrati a protocollo sono indicati nel paragrafo "4.8. - Protocollabilità di un documento amministrativo".

Ogni numero di protocollo individua un unico documento e gli eventuali allegati allo stesso e, di conseguenza, ogni documento con i relativi allegati reca un solo numero di protocollo immutabile. Quindi non è consentito:

- protocollare un documento già protocollato;
- apporre manualmente la segnatura di protocollo, salvo i casi in cui l'apposizione tramite l'applicativo possa deteriorare le informazioni fondamentali del documento (ad es. sovrapposizione del timbro in ingresso al timbro in uscita, presenza di etichetta adesiva plastificata che verrebbe annerita dalla stampante);
- in caso di spedizione ed arrivi massivi, apporre una segnatura del tipo es.: 1741/1, 1741/2, 1741/3, ecc. oppure attribuire ad essi lo stesso numero di protocollo;
- protocollare sul registro ufficiale atti di rilevanza interna senza utilizzare l'apposita modalità di protocollazione interna;
- selezionare un numero di protocollo alla data di ricezione del documento al fine di effettuare l'operazione di protocollazione in una data successiva;
- apporre la firma sul documento successivamente alla protocollazione;
- associare ad una precedente registrazione ulteriori allegati prodotti o ricevuti



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

successivamente. La protocollazione per ogni documento è effettuata mediante la memorizzazione dei seguenti elementi<sup>50</sup>:

- numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
- data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
- mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
- oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
- data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
- l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari, in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile;
- informazioni inerenti all'assegnazione interna all'amministrazione e la eventuale classificazione<sup>51</sup>.

L'operazione di protocollazione, così come appena descritta, deve essere effettuata solo dopo aver caricato sul sistema il documento principale e i suoi allegati (che devono riportare tutti il medesimo numero di protocollo).

## 5.2 SCRITTURA DI DATI DI PROTOCOLLO

La gestione informatizzata dei flussi documentali dell'Ente necessita una particolare attenzione alla qualità delle informazioni associate, in fase di protocollazione, ai documenti interessati, al fine di evitare che questi risultino non reperibili o

<sup>50</sup> Tali elementi sono definiti nell'art. 53, comma 1, del D.P.R. 445/2000.

<sup>51</sup> Tale elemento è previsto dalle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" emanate dall'AgID.



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

difficilmente rintracciabili.

A tal fine, sono di seguito riportate le regole cui gli utilizzatori del sistema di protocollo informatico devono attenersi, per la redazione dei seguenti dati:

TIPO DI DATI	REGOLE
<b>Nomi di persona</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prima il nome e poi il cognome</li><li>- Tutto maiuscolo</li></ul> <b>Esempio:</b> MARIO ROSSI
<b>Titoli professionali e/o istituzionali</b>	Sempre omessi
<b>Nomi di città e di stati</b>	In lingua italiana, per esteso e senza puntare <b>Esempio:</b> San Vitaliciano (Na) e non S. Vitaliciano (Na)
<b>Nomi di ditte e società</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Se riportano nomi di persona valgono le precedenti regole</li><li>- Usare sigle, in maiuscolo e senza punti o, in alternativa, acronimi</li><li>- La forma societaria senza punti</li></ul> <b>Esempio:</b> GIUSEPPE BIANCO, ACME SpA
<b>Enti e associazioni in genere</b>	Usare sigle in maiuscolo e senza punti, laddove disponibili
<b>Ministeri</b>	Usare la forma ridotta e puntata della sola parola Ministero, oppure l'acronimo <b>Esempio:</b> MIN. ISTRUZIONE, oppure MI
<b>Enti di secondo livello</b>	Usare la forma estesa o acronimi noti
<b>Sigle in genere</b>	In maiuscolo e senza punti <b>Esempio:</b> MI
<b>Virgolette e apici</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Digitare il carattere direttamente dalla tastiera</li><li>- Non eseguire la funzione copia e incolla di Windows</li></ul>
<b>Date</b>	Usare il seguente formato numerico: GG-MM-AAAA o GGMMAAAA <b>Esempio:</b> 20-07-2020 o 20072020 e non 20/07/2020



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

#### 5.3 SEGNATURA DI PROTOCOLLO

La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. L'operazione di segnatura è effettuata dall'applicativo automaticamente e contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo<sup>52</sup>. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile.

Le informazioni minime previste nella segnatura di protocollo sono<sup>53</sup>:

- il progressivo di protocollo<sup>54</sup>;
- la data di protocollo;
- l'identificazione in forma sintetica dell'Amministrazione o dell'Area Organizzativa individuata.

L'operazione di segnatura di protocollo può includere ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo. Quando il documento è indirizzato ad altre Amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione del documento.

La segnatura di protocollo dell'Ente, in ottemperanza alle regole tecniche precedentemente esposte, adotta il set di informazioni minime ed utilizza quale identificativo dell'Amministrazione il codice con cui l'Ente è univocamente identificato sull'indice delle Pubbliche Amministrazioni.

<sup>52</sup> Art. 55, comma 2, D.P.R. 445/2000 e "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici", emanate dall'AglID, pag. 20.

<sup>53</sup> Tali informazioni sono definite all'art. 55 del D.P.R. 445/2000.

<sup>54</sup> Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.P.R. 445/2000 44 "Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare."





## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

#### **5.4 DIFFERIMENTO DELLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO**

Le registrazioni di protocollo dei documenti pervenuti all'Ente sono effettuate nella giornata di arrivo e comunque non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento di detti documenti. Qualora nei tempi sopra indicati non possa essere effettuata la registrazione di protocollo, il Responsabile della gestione può autorizzare la registrazione in tempi successivi fissando comunque un limite di tempo e conferendo valore, nel caso di scadenze predeterminate, al timbro datario d'arrivo, esplicitandone l'autorizzazione attraverso apposite note interne. Il protocollo differito consiste nel differimento dei termini di registrazione e si applica ai documenti in arrivo.

#### **5.5 RICEVUTA DI AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE**

La ricezione dei documenti via PEC comporta l'invio al mittente di due tipologie diverse di ricevute: una legata al servizio di posta certificata, una al servizio di protocollazione informatica. Nel caso di ricezione di documenti informatici mediante PEC, la notifica al mittente dell'avvenuto recapito del messaggio è assicurata dal servizio di posta elettronica certificata, utilizzato dall'Ente con gli standard specifici.

In caso di documenti pervenuti via PEO, essi vengono estrapolati e protocollati separatamente. Non viene inviata ricevuta di protocollazione né in modalità automatica né manuale. È invece inviata una conferma di ricezione con relativa segnatura informatica in formato XML del documento attraverso apposita funzione ("Inoltra" o "Rispondi") fornita del client di posta utilizzato.

Per i documenti analogici viene rilasciata una copia del documento vidimata mediante timbro di protocollo.



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

#### 5.6 REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO

Il registro di protocollo è lo strumento attraverso cui è possibile identificare in modo univoco e certo i documenti ricevuti e spediti mediante la registrazione di determinati elementi che caratterizzano ogni singolo documento. Per tale motivo, il registro di protocollo svolge una fondamentale funzione giuridico probatoria, attestando l' esistenza di un determinato documento all'interno del sistema di gestione documentale e garantendone l'autenticità.

Dunque, in coerenza con la normativa vigente, il registro ufficiale di protocollo è unico, sia per la protocollazione in ingresso, che in uscita, che in modalità interna e la numerazione progressiva delle registrazioni di protocollo è unica indipendentemente dal modello organizzativo adottato. La numerazione si chiude al 31 dicembre e ricomincia il 1° gennaio successivo. Essa si aggiorna automaticamente e quotidianamente.

Deve essere prodotto automaticamente il registro giornaliero di protocollo costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.

Esso deve essere inviato automaticamente dal sistema di protocollo, in formato tale da garantirne la non modificabilità. Al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione, il registro giornaliero di protocollo è trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di conservazione<sup>55</sup>.

Si specifica che con riferimento alle protocollazioni effettuate esclusivamente sul Registro ufficiale di protocollo, l'operatore che gestisce lo smistamento dei documenti può definire “riservata” una registrazione di protocollo ed assegnarla per competenza ad un utente assegnatario.

Si ricorda che sono soggetti a protocollazione riservata i seguenti documenti:

<sup>55</sup> "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici", emanate dall'AgID.



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

- documenti relativi a vicende di persone o a fatti privati o particolari;
- documenti di carattere politico o di indirizzo che, se resi di pubblico dominio, possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell'attività amministrativa.

È possibile impostare una data di scadenza al carattere riservato del documento. Una volta scaduti i termini di riservatezza, il documento diventa visibile a chi è abilitato.

#### 5.7 REGISTRO DI EMERGENZA

Nel caso di interruzioni del funzionamento del sistema di protocollo informatico per cause tecniche accidentali o programmate, ai sensi dell'art. 63 del Testo Unico, le registrazioni di protocollo vengono effettuate su un registro di emergenza<sup>56</sup> (Allegato 15).

Il Responsabile della gestione documentale autorizza con proprio provvedimento la predisposizione del registro di emergenza in forma cartacea oppure in forma digitale e, al ripristino della funzionalità del sistema di protocollo informatico, tutte le registrazioni effettuate vengono inserite a sistema, continuando la numerazione del

<sup>56</sup> L'art. 63 del D.P.R. 445/2000 prevede che "1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema. 2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. 3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. 4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. 5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza".



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

protocollo generale raggiunta al momento dell'interruzione del servizio. A tale registrazione è associato anche il numero di protocollo e la data di registrazione riportati sul protocollo di emergenza, mantenendo una correlazione con il numero utilizzato in emergenza. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione del funzionamento del sistema di protocollo. In questi casi, dovranno essere compilati in ogni loro parte e firmati, i Moduli di Registrazione di Emergenza.

Qualora l'interruzione del funzionamento del sistema di protocollo si prolunghi per più di ventiquattro ore, il Responsabile della gestione documentale, ai sensi della normativa vigente, autorizza l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana; in tali casi sul registro di emergenza, oltre alle informazioni di cui sopra, vengono riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

#### **5.8 REGISTRI PARTICOLARI**

All'interno dell'Ente sono istituiti registri particolari che possono essere sottratti alla consultazione da parte di chi non sia espressamente abilitato e per i quali possono essere previste particolari forme di riservatezza e di accesso. Su questi registri vanno caricati solo i documenti informatici o le immagini dei documenti cartacei secondo le istruzioni presenti sul decreto istitutivo del registro particolare in parola che deve essere integralmente riportato nel presente manuale.

I documenti che sono soggetti a particolare registrazione dell'Ente e che, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.P.R. 445/2000, sono esclusi dalla metodologia di protocollazione definita nel presente manuale e vengono gestiti con appositi registri.

I documenti sottoposti a registrazione particolare sono indicati nell'Allegato 3.



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

#### **5.9 ANNULLAMENTO DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO**

La necessità di modificare anche un solo campo tra quelli obbligatori della registrazione di protocollo registrato in forma non modificabile, per correggere errori verificatisi in sede di immissione manuale di dati o attraverso l'interoperabilità dei sistemi di protocollo mittente e destinatario, comporta l'obbligo di annullare l'intera registrazione di protocollo.

Solo il Responsabile della gestione documentale è autorizzato ad annullare ovvero a dare disposizioni di annullamento delle registrazioni di protocollo. L'annullamento di una registrazione di protocollo deve essere richiesto con specifica e-mail, adeguatamente motivata, indirizzata al Responsabile della gestione documentale che, solo a seguito della valutazione della particolare questione, può autorizzare l'annullamento stesso.

Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura. In tale ipotesi, la procedura per indicare l'annullamento riporta la dicitura "annullato" in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione. Il sistema registra l'avvenuta rettifica, la data e il soggetto che è intervenuto.

Al momento dell'annullamento di una registrazione di protocollo generale l'applicativo richiede la motivazione e gli estremi del provvedimento di annullamento.

#### **5.10 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI SCANSIONE**

Il processo di scansione si articola nelle seguenti fasi:

- acquisizione delle immagini in modo tale che ad ogni documento, anche



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

composto da più pagine, corrisponda un unico file in un formato standard abilitato alla conservazione;

- verifica della correttezza dell'acquisizione delle immagini e della esatta corrispondenza delle immagini ottenute con gli originali cartacei;
- collegamento delle immagini alla rispettiva registrazione di protocollo, in modo non modificabile;
- memorizzazione delle immagini, in modo non modificabile.

In linea con la certificazione di processo<sup>57</sup>, l'operatore di protocollo, a valle del processo di scansione, attesta la conformità del documento scansionato al documento originale.

In breve, la conformità della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è garantita mediante<sup>58</sup>:

- attestazione di un pubblico ufficiale;
- apposizione della firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o altro tipo di firma ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, ovvero del sigillo elettronico qualificato o avanzato da parte di chi effettua il raffronto.

L'attestazione di conformità delle copie può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine o essere prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine.

Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata del notaio o del pubblico ufficiale a ciò

<sup>57</sup> Si vedano, in merito, gli articoli 22, comma 1-bis, e 23-ter, comma 1-bis, del CAD e l'Allegato 3 alle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" emanate dall'AgID.

<sup>58</sup> Art. 22 del CAD.



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

autorizzato.

In ogni caso non vengono riprodotti in formato immagine i documenti che per caratteristiche fisiche non possono essere sottoposti a scansione (formati non standard o particolarmente voluminosi).

Si precisa che, qualora debbano essere protocollati documenti contenenti categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, l'operatore di protocollo, dotato delle necessarie abilitazioni, dovrà contrassegnare il documento come contenente dati riservati<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> Per ulteriori approfondimenti, si veda il par. "6.1 – Tutela dei dati personali e misure di sicurezza".



## **6 ACCESSO, TRASPARENZA E PRIVACY**

### **6.1 TUTELA DEI DATI PERSONALI E MISURE DI SICUREZZA**

Il sistema di gestione documentale dell'Ente deve adottare un meccanismo di compliance e rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs. 101/2018<sup>60</sup>.

L'Ente deve pertanto intraprendere iniziative volte ad ottemperare a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, con particolare riferimento:

- al principio di liceità del trattamento dei dati;
- al principio di minimizzazione del trattamento dei dati<sup>61</sup>;
- all'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR da parte degli interessati;
- alle modalità del trattamento e ai requisiti dei dati;
- all'informativa fornita agli interessati ed al relativo consenso quando dovuto;
- all'analisi dei rischi sui diritti e le libertà dei soggetti interessati;
- all'individuazione del Responsabile della protezione dei dati;
- all'individuazione dei Soggetti autorizzati al trattamento dei dati;
- all'analisi dei rischi sui diritti e le libertà dei soggetti interessati;
- alle misure di sicurezza<sup>62</sup>.

Fatto salvo quanto sopra, particolare rilevanza assume il concetto di accountability

---

<sup>60</sup> "Le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" emanate dall'AgID, stabiliscono che "[...] il responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, il coordinatore della gestione documentale, in accordo con il responsabile della conservazione di cui al paragrafo 4.6, con il responsabile per la transizione digitale e acquisito il parere del responsabile della protezione dei dati personali, predispone il piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti, prevedendo opportune misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), anche in funzione delle tipologie di dati trattati, quali quelli riferibili alle categorie particolari di cui agli artt. 9-10 del Regolamento stesso."

<sup>61</sup> Art. 5, comma 1, lett. c), del Regolamento UE 679/2016.

<sup>62</sup> Le misure di sicurezza devono "garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio" del trattamento; in questo senso l'art. 32 par. 1 del Regolamento UE 679/2016 offre una lista aperta e non esaustiva.





## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

e la capacità di adottare un processo efficace per la protezione dei dati, affinché si riduca al minimo il rischio di una loro possibile violazione.

A tal fine, il Responsabile della gestione documentale, in accordo con il Responsabile della conservazione, con il Responsabile per la transizione digitale, e acquisito il parere del Responsabile della protezione dei dati personali, predispone il piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti, prevedendo opportune misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del Reg. UE 679/2016, anche in funzione delle tipologie di dati trattati, quali quelli riferibili alle categorie particolari di cui agli artt. 9-10 del Regolamento stesso.

Sul punto, il Garante della privacy nel Parere sullo schema di “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” del 13 febbraio 2020, ha evidenziato che il mero rinvio alle misure di cui alla circolare AgID del 18 aprile 2017, n. 2/2017, nell'ambito dei requisiti di sicurezza cui sono tenuti i vari soggetti coinvolti nel trattamento, non è di per sé sufficiente ad assicurare l'adozione di misure di sicurezza del trattamento adeguate, in conformità al Regolamento, a norma del quale, occorre invece valutare, in concreto, i rischi che possono derivare, in particolare, dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

L'Ente è tenuto ad adottare, pertanto, idonee e preventive misure di sicurezza, volte a custodire i dati personali trattati, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla loro natura e alle specifiche caratteristiche del trattamento.



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

Nello specifico, le misure di carattere tecnico/organizzativo adottate dall'Ente sono le seguenti:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento (vedi Allegato 8);
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico (vedi Allegato 8);
- d) l'implementazione di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento (vedi Allegato 8)

## **6.2 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI**

### **6.2.1. ACCESSO DOCUMENTALE**

Per diritto di accesso si intende, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a), della L. 241/1990, "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi".

Gli istanti devono essere portatori di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento amministrativo e ai documenti connessi.

Gli interessati devono effettuare una richiesta di accesso motivata, essendo necessaria una valutazione oggettiva circa la posizione dell'istante per verificare l'esistenza di un nesso di strumentalità rispetto ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

Il diritto di accesso è escluso per<sup>63</sup>:

- i documenti coperti dal segreto di Stato;
- i procedimenti tributari;
- l'attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi o amministrativi generali;
- i procedimenti selettivi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale.

Il diritto all'accesso ai documenti amministrativi è prioritario rispetto al diritto alla riservatezza in tutti quei casi in cui l'istanza ostensiva sia preordinata alla tutela e alla difesa dei propri interessi giuridici.

L'Ente deve effettuare una valutazione oggettiva circa la posizione dell'istante per verificare l'esistenza di un nesso di strumentalità rispetto ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, tenendo conto altresì di quanto previsto eventualmente nello specifico regolamento per l'accesso documentale, adottato dall'Ente, in conformità alle previsioni contenute nella delibera ANAC 1309/2016.

Per quanto afferisce ai profili privacy, il D.Lgs. 196/2003 all'art. 59, rubricato "Accesso a documenti amministrativi e accesso civico" prevede che "1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.".

---

<sup>63</sup> Art. 24, L. 241/1990.



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

In breve, si rileva che rispetto ai<sup>64</sup>:

- Dati personali: il diritto all'accesso ai documenti amministrativi può prevalere sull'interesse alla riservatezza, nel rispetto del principio di minimizzazione;
- Dati cc.dd. sensibili e giudiziari: il diritto all'accesso prevale solo laddove sia strettamente indispensabile;
- Dati cc.dd. sensibilissimi (dati genetici e/o idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale): il diritto di accesso prevale esclusivamente se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

A tal proposito, nella gestione degli accessi e consultazione dei documenti detenuti dall'Ente, da parte di terzi, il Responsabile della gestione è tenuto ad informare in modo costante ed aggiornato il Responsabile della protezione dei dati personali.

In ogni caso, nell'ipotesi di accesso diretto ai propri archivi, l'Amministrazione titolare dei dati, rilascia all'Amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati eventuali limiti e condizioni di accesso, volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente anche mediante la stipula di apposite convenzioni di servizio.

Allo stesso modo, nel caso in cui sia effettuata una protocollazione riservata (come indicato nel paragrafo 5.8.), la visibilità completa del documento è possibile solo all'utente assegnatario per competenza e agli operatori di protocollo che hanno il permesso applicativo di protocollazione riservata (permesso associato al ruolo). Tutti gli altri utenti (seppure inclusi nella giusta lista di competenza) possono accedere solo ai dati di registrazione (ad esempio, progressivo di protocollo, data di protocollazione), mentre sono oscurati i dati relativi al profilo del protocollo (ad

---

<sup>64</sup> Art. 24, comma 7, D. Lgs. 241/1990; Art. 59 e 60, D. Lgs. 196/2003.



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

esempio, classificazione).

I documenti non vengono mai visualizzati dagli utenti privi di diritti di accesso, neanche a fronte di una ricerca generale nell'archivio o di una ricerca full text.

#### 6.2.2. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)

L'Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (D.Lgs. 33/2013, art.5, c. 1).

Il diritto all'accesso civico generalizzato (FOIA) riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. 33/2013<sup>65</sup>.

Le istanze possono essere presentate da chiunque, a prescindere da particolari requisiti di qualificazione, e senza necessità di motivazione.

L'accesso civico generalizzato è volto a:

- assicurare a chiunque l'accesso indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive;
- promuovere la partecipazione al dibattito pubblico;
- favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le Pubbliche Amministrazioni, al fine di esaminare le istanze, dovrebbero adottare

<sup>65</sup> L'accesso civico generalizzato è previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e si differenzia dall'accesso civico semplice di cui al comma 1 del medesimo articolo, il quale stabilisce che "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione". Come precedentemente evidenziato, l'istanza di accesso civico, qualora abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013, è presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.



## Comune di Codevilla (PV)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

anche adeguate soluzioni organizzative, quali, ad esempio, "la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know-how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti", come indicato nella Deliberazione ANAC 1309/2016<sup>66</sup>.

Fatto salvo quanto sopra, gli Enti destinatari dell'istanza, devono emettere un provvedimento espresso e motivato nei successivi trenta giorni.

Si rappresenta che l'accesso civico generalizzato è limitato qualora sia pregiudicato un interesse pubblico, ovvero:

- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'Ente deve, altresì, effettuare un'attività valutativa con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di interessi considerati validi dall'ordinamento. Il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- protezione dei dati personali;

<sup>66</sup> La Deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, recante "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 del D.Lgs. 33/2013" è stata adottata ai sensi dell'art. 5-bis, comma 6, del D.Lgs. 33/2013 il quale stabilisce che "Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative".



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

- libertà e segretezza della corrispondenza;
- interessi economici e commerciali, inclusi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali<sup>67</sup>.

Sulle richieste di riesame presentate dai richiedenti ai quali sia stato negato totalmente o parzialmente l'accesso o che non abbiano avuto risposta entro il termine stabilito, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Qualora l'accesso sia stato negato o differito per esigenze di tutela della protezione dei dati personali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, fatto salvo il confronto con il RPD, deve provvedere, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

Il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni<sup>68</sup>.

Nei casi di risposta negativa o parzialmente negativa sopra elencati, l'Ente è tenuto, ad ogni modo, a una congrua e completa motivazione.

Specifiche indicazioni e raccomandazioni operative sul FOIA sono contenute nella Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2/2017 avente ad oggetto "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)", in particolare:

- uffici competenti;
- tempi di decisione;

<sup>67</sup> Si vedano, sul punto, l'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013 e la Deliberazione ANAC 1309/2016.

<sup>68</sup> Art. 5, comma 7, del D.Lgs. 33/2013.



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

- controinteressati;
- rifiuti non consentiti;
- dialogo con i richiedenti;
- Registro degli accessi.

Il 28 giugno 2019 il Ministero della Pubblica Amministrazione ha adottato, inoltre, la circolare n. 1/2019 allo scopo di fornire alle Pubbliche Amministrazioni "indirizzi e chiarimenti" ulteriori rispetto alle "raccomandazioni operative" di cui alla circolare n. 2/2017 ed alle Linee Guida dell'ANAC adottate d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali nel 2016. I profili trattati riguardano:

- criteri applicativi di carattere generale;
- regime dei costi;
- notifica ai controinteressati;
- partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame;
- termine per proporre l'istanza di riesame;
- strumenti tecnologici di supporto.

#### **6.2.3. REGISTRO DEGLI ACCESSI**

Il registro delle richieste di accesso presentate per tutte le tipologie di accesso è istituito presso l'Ente, in conformità a quanto stabilito dai già citati documenti, ovvero, la Deliberazione ANAC n. 1309/2016, nonché dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2017, e dalla successiva Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2019.

Il registro è costituito attraverso la raccolta organizzata delle richieste con l'indicazione dell'oggetto, della data e del relativo esito (con data della decisione),





## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

il quale sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente con cadenza trimestrale. L'implementazione del registro avviene mediante l'utilizzo del sistema di protocollo informatico e dei flussi documentali di cui è dotato l'Ente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, del CAD e delle relative regole tecniche.

Sia la richiesta di accesso semplice sia la richiesta di accesso generalizzato devono essere sottoscritte dall'istante con firma digitale direttamente sul file oppure con firma autografa sulla stampa del modulo, allegando copia di un documento di identità. Le richieste, una volta pervenute al Comune di Codevilla sono protocollate, classificate, fascicolate e assegnate all'ufficio competente.

Il sistema di protocollo informatico e di gestione documentale di Siscom SpA consente di gestire le fasi di apertura e chiusura della richiesta di accesso (documentale e civico), individuando il Responsabile del procedimento, e registrando l'esito della richiesta stessa.

A partire dalle informazioni così memorizzate, il sistema consente la generazione del registro degli accessi che sarà pubblicato nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente"<sup>69</sup>.

---

<sup>69</sup>Deliberazione ANAC n. 1309/2016; Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2017 e la successiva Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2019.



## **7 APPROVAZIONE E REVISIONE**

### **7.1 Approvazione**

Il presente manuale è adottato dalla Giunta Comunale con provvedimento proprio, su proposta del Responsabile della Gestione dei Documentale, una volta ottenuta l'approvazione da parte della Soprintendenza Archivistica competente territorialmente.

### **7.2 Entrata in vigore**

Il presente Manuale entra in vigore dopo la sua approvazione e adozione con applicazione immediata.

### **7.3 Revisione**

Il presente manuale è rivisto, ordinariamente, con cadenza periodica, su iniziativa del Responsabile della gestione documentale.

La verifica di attualità e coerenza del Manuale verrà messa in atto ogni qual volta intercorrano adeguamenti normativi e/o regolamentari in materia oppure in attuazione di adeguamenti organizzativi interni all'Ente.

La modifica o l'aggiornamento di uno o tutti i documenti allegati al presente manuale non comporta la revisione del manuale stesso.

Qualora se ne presenti la necessità si potrà procedere alla revisione del manuale anche prima della scadenza prevista.



## **8 PUBBLICAZIONE**

### **8.1 Pubblicazione e divulgazione**

La Pubblica Amministrazione è tenuta a redigere, adottare con provvedimento formale e rendere pubblico il Manuale di gestione documentale.

Il Manuale deve, pertanto, essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, in una parte chiaramente identificabile dell'area "Amministrazione trasparente"<sup>70</sup>, mentre gli atti di adozione e di revisione devono essere pubblicati all'albo pretorio.

### **8.2 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge previste in materia.

---

<sup>70</sup> Punto 3.5 delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.



## **Comune di Codevilla (PV)**

### **MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE**

#### **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1: Elenco UOR/Settori

Allegato 2: Organigramma / funzionigramma con nomina DPO e altre nomine

Allegato 3: RegISTRAZIONI particolari

Allegato 4: Piano di classificazione-titolario

Allegato 5: Piano di fascicolazione

Allegato 6: Piano di conservazione - massimario di scarto

Allegato 7: Prospetto di conservazione

Allegato 7bis: Manuale di conservazione

Allegato 8: Piano per la sicurezza informatica

Allegato 9: Regolamento per l'accesso agli atti

Allegato 10: Riferimenti normativi

Allegato 11: Glossario dei termini

Allegato 12: Linee guida per la gestione dell'archivio storico e di quello di deposito

Allegato 13: Documenti non soggetti a protocollazione

Allegato 14: Formati accettati

Allegato 15: Registro di emergenza e linee guida per l'attivazione

Allegato 16: Delibera di Giunta di approvazione del Manuale di gestione documentale